



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18043

Torino, 3 agosto 2018

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 3 agosto 2018 ore 7,46 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato il forfait della squadra Castagnole per l'incontro del 3 agosto 2018 contro la soc. Spes a Savona (cat. Pulcini – andata Quarti di Finale);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2018”: “Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili)”;
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia “La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società “qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;”;
- Ritenuto in fatto che la soc. Castagnole ha comunicato la propria rinuncia a disputare l'incontro sopra indicato almeno 12 ore prima;

Attribuisce alla soc. Spes la vittoria con il punteggio 7-0 dell'incontro del 3 agosto 2018 (cat. Pulcini – andata Quarti di Finale).

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino